

J. M. J. A.

Roma 9 11 1914

REGOLE DELLA PIA CONGREGAZIONE DEI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU'

"ESISTENZA E SCOPO".

Art. 1° Questa Pia Congregazione si è iniziata in Messina l' anno sotto il governo ecclesiastico di Sua Eccellenza Mons. Arc. Card. Guarino.

L' anno... si ottenne da Sua Eccellenza Mons. Arc. D' Arrigo che successe al Guarino, il riconoscimento del nome con cui fu chiamata cioè della Rogazione Evangelica del Cuore di Gesù: e ciò con autografo dello stesso sullodato Mons. Arc. D' Arrigo.

Art. 2° Questa Pia Congregazione fa parte della Pia Opera degli interessi del Cuore di Gesù, iniziata fin dall' anno 1887 in Messina da Sac. A. M. Di Francia, la quale ha pure annesse altre opere di Religione e di Beneficenza.

Art. 3° Lo scopo di questa Pia Congregazione è duplice: uno tutto spirituale e religioso, e un altro di Carità e di beneficenza pel prossimo.

Lo scopo tutto spirituale e religioso si è quello di ubbidire con voto a quel comando del Signor Nostro Gesù Cristo quando, dopo aver detto: “Molta e la messe, ma gli operai sono pochi” soggiunse: “Rogate ergo Dominum messis ut mittat Operarios in messem suam”. Tutti i congregati si obbligano con voto di fare questa preghiera quotidianamente, e di propagarla dovunque per quanto sia possibile, attirando l' attenzione su questo gran Comando del Divino Zelo del Cuore di Gesù, nella cui esecuzione si contiene un segreto per la salvezza della Chiesa e della Società.

Il secondo scopo si è quello che mentre si prega umilmente il grande padrone della Mistica Messe d' inviare Operai numerosi e santi alla S. Chiesa, attendono i congregati essi stessi con tutte le loro forze, aiutate dalla Divina Grazia, a farla da Operai della messe, quindi ad esercitare il ministero ecclesiastico, cioè culto, confessioni, predicazioni, missioni, dottrina cristiana ai bambini ecc. ecc. e di dedicarsi alle Opere di Carità e di Beneficenza sia spirituale che temporale verso il prossimo, come per esempio Orfanotrofi, evangelizzazione e soccorso dei poveri, ecc. ecc.

Tra tutte le Opere della maggior Gloria di Dio e bene delle anime, la Pia Congregazione preferirà, per quanto le sia possibile, l' educazione dei giovanetti chierici che aspirano al Sacerdozio, anche nei Seminari, qualora siano richiesti dai Vescovi ed abbiano personale idoneo a tale santissimo e importantissimo ufficio.

II°

"PERSONALE DELLA CONGREGAZIONE"

Art. 1° La Congregazione si compone Sacerdoti, di Fratelli coadiutori, di novizi, e di probandi. Tutti vivono sotto le stesse regole e con gli stessi vantaggi, sebbene con diversi uffici.

III°

"DELLE MISSIONI"

Art. 1° Si ammettono giovani e per fratelli coadiutori e per avviarli al S. Sacerdozio, i quali debbono avere i seguenti requisiti:

- a) età di anni non minori di... e non maggiore
- b) che siano di buona condotta, di buona indole, inclinati alla pietà, intelligenti, di buona salute e legittimi, che abbiano il consenso dei genitori se minorenni; e se maggiorenni che siano liberi da legami, da liti, da debiti. Che non siano stati espulsi da altri Istituti.

Art. 2° Prima di ammettere un giovane, lo si veda, lo si interroghi, e si prendono accurate informazioni.

Art. 3° Se viene ammesso deve portare o prima o con sè i documenti, cioè: Fede di Battesimo, Fede di matrimonio ecclesiastico, tra i genitori, Fede positiva o negativa di Cresima. Attestato medico di vaccinazione e di buona salute. Fede di buona condotta dal Parroco e frequenza dei Santi Sacramenti.

Art. 4° Dovrà il giovane portare con sè o prima il letto completo, un regolare corredo di biancheria, e se deve ammettersi alla carriera ecclesiastica, la garanzia di un pagamento mensile di £. 15 a 25 fino al suddiaconato.

Art. 5° I giovani prima di ammettersi all' abito vengano provati con ogni accuratezza, ed eruditi nelle virtù religiose del proprio Istituto; abbiano un maestro di pietà e di esperienza che li incammini alla cristiana perfezione religiosa.

Se non manifestano inclinazione alla pietà, se sono dissipati o si scorge in essi degli attacchi a se stessi o ai parenti, o siano menzogneri o finti, o gelosi, o iracundi, non correggendosi in sul principio, si rimandino subito alle loro case.

IV°

"DELL' ABITO"

Art. 1° L' abito dei Sacerdoti Rogazionisti del Cuore di Gesù, fin' ora non è che lo stesso abito dei Sacerdoti, salvo che nascostamente portano il Sacro Cuore di Gesù in Rosso, col motto: “Rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in messem suam”. L' abito dei Fratelli coadiutori è una tunica, con cintura agostiniana, e mantellina nera. Hanno un collareto di tela bianca. A sinistra sulla tunica, portano lo stesso Sacro Cuore col motto “Rogate ergo ecc.”

V°

"DEL NOVIZIATO"

Art. 1° I giovani che hanno terminato felicemente il probandato, prenderanno l' abito o di chierici o di fratelli, con rito in Chiesa, ed indi entreranno in Noviziato.

Art. 2° Il Noviziato durerà due anni, di cui il primo senza studio alcuno per gli avviati al Sacerdozio. Il secondo con qualche studio.

Art. 3° Avranno un maestro di Novizi che dovrà essere un Sacerdote di molta pietà, e tutto del Signore.

Il maestro invigili sopra i novizi con ogni diligenza, e sia tutto intento a formarli nelle sante virtù dell' Umiltà, dell' Obbedienza e della Mansuetudine, li invii alla santa Orazione con meditazione giornaliera sulla Passione di N. S. G. C.. Li abitui alla mortificazione e alle penitenze, li mortifichi, li provi nella contraddizione della volontà e del giudizio, parli loro spesso di Gesù Cristo Signor Nostro e li ecciti al Santissimo Amore di Gesù non chè dell' Amore della SS. Vergine Maria e ad ogni altro santo amore.

Li fondi nello spirito di zelo proprio di questo minimo Istituto, cioè nella grande Parola di N. S. G. C. “Rogate ergo ecc.”. Li corregga di ogni minimo difetto, ispirandone un santo orrore come causa possibile di rilasciamento.

Li prepari alla pronunzia dei tre voti religiosi.

DEI TRE VOTI RELIGIOSI

VI°

"CASTITA"

Art. 1° Ecco l' Angelica virtù della quale debbono fare voto i Rogazionisti del Cuore di Gesù. Castissimi debbono essere i loro pensieri, castissime le loro parole, castissime le loro azioni. Essi staranno sempre alla presenza dell' Altissimo, e per custodire la santa Castità, prenderanno i seguenti mezzi:

I° Orazione e meditazione giornaliera della Passione di N. S. G. C.

II° Mortificazione dei cinque sensi in tutte le cose superflue.

III° Non fissare mai in volto persone di diverso sesso, nè intrattenersi da sole.

IV° Fuggire l' ozio, il soverchio riposo, ed amare la fatica e il sacrificio.

V° Essere sincero nella S. Confessione Sacramentale, e non trascurarla.

VI° Unirsi sempre a Gesù nella Santissima Comunione quotidiana.

VII° Evitare conversazioni con secolari letture di giornali, e simili.

VIII° Non mettere mai le mani addosso a chi sia.

IX° Pregare più volte al giorno il Cuore SS. di Gesù, la SS. Vergine, S. Giuseppe, il Santo Amgelo Custode per aver grazia di osservare perfettamente l' angelica virtù.

VII°

"POVERTA"

Art. 1° La S. Povertà religiosa sia un voto fondamentale per tutti i Congregati. Debbono ritenerla come somma ricchezza, e base dell' esistenza e del progresso della Congregazione, la quale tanto più sarà salda, e benedetta da Dio e prosperata, per quanto più in essa la Povertà è stimata e praticata.

Art. 2° Non potranno nulla possedere in atto, nè di nulla potranno dire " mio " ma diranno: stanza che abito, robe che uso, e simili.

Art. 3° Nulla potranno tenere di nascosto, sia pure un filo di cotone.

Art. 4° Ameranno e chiederanno in grazia gli abiti più umili, le scarpe peggiori, e così ogni cosa più povera, con santa gara di aversela.

Art. 5° In Comunità si leggeranno libri e si faranno discorsi che infervorano all' amore alla S. Povertà. Specialmente si considererà la Povertà del Divino modello Gesù Cristo, della SS. Vergine, dei Santi, e fra cui a preferenza S. Francesco d' Assisi e San Giuseppe Labre.

Art. 6° Non si avrà vergogna di comparire poveri, sebbene puliti, innanzi a chi si sia, ma ciò sarà per gloria della Povertà di Nostro Signore Gesù Cristo.

Art. 6° Non si avrà vergogna di comparire poveri, sebbene puliti, innanzi a chi si sia, ma ciò sarà per gloria della Povertà di Nostro Signore Gesù Cristo.

Art. 7° Fino alla professione perpetua si potrà tenere il dominio radicale di ciò che uno possiede, ma poi bisogna cederlo alla Congregazione.

Art. 8° La Congregazione può possedere ed amministrare secondo le Regole e Costituzioni.

VIII°

"OBBEDIENZA"

Art. 1° Non minore importanza del gran voto della Castità e del gran voto della Povertà, sia ha il voto di Obbedienza per l'esistenza e prosperità di un Istituto Religioso.

L' obbedienza è la vita della Congregazione, che senza di essa perisce bene presto. Questa è la stima che debbono avere della S. Obbedienza i Congregati.

Art. 2° Bisogna però distinguere l' osservanza del voto di obbedienza dall' esercizio santissimo di questa eccelsa virtù.

Per voto i Congregati debbono ubbidire ai legittimi Superiori in tutto ciò che riguarda l' Istituto e le Regole dello stesso, sub lievi nelle cose lievi, e sub gravi se l' imposizione è fatta " formalmente sotto precetto di obbedienza".

In quanto alla " virtù " i Congregati riterranno che se non sono anime obbedienti, sarà impossibile essere buoni religiosi.

Tutto in loro verrà meno mancando l' obbedienza: l' Amore di Dio, il zelo della Divina Gloria, l' Umiltà, la Castità, la Povertà, la Carità, e la stessa vocazione.

Quindi il loro principale studio sarà essere vittime della S. Obbedienza, memori di N. S. G. C. factus obediens usque ad mortem. Si glorieranno di essere dipendenti in tutto e per tutto dell' altrui volontà e procureranno che la loro obbedienza sia:

- a) pronta
- b) ilare
- c) esatta
- d) operata per motivo soprannaturale, onde vedranno non l' uomo, ma Dio stesso in chi ha autorità su di loro. Così l' anima arriverà ben presto alla più perfetta unione con Dio.

Art. 3° Nessuno si sottragga artificiosamente dal comando di un superiore ricorrendo ad un altro, perchè c' è Dio che tutto vede.

IX°

"DEL DIVINO UFFICIO"

Art. 1° I Sacerdoti Congregati fin' ora, atteso le loro fatiche personali, diranno il Divino Ufficio ciascuno da sè.

Art. 2° Somma dev' essere la devozione con cui deve ciascuno recitare il Divino Ufficio, evitando, di far ciò per semplice abitudine, ma stando invece raccolto alla Divina Presenza e con cuore compunto meditando le divine parole dello Spirito Santo e della Santa Chiesa, e pregando in nome di tutto il popolo cristiano.

Art. 3° I fratelli coadiutori avranno per obbligo la recita del S. Rosario, la quale pure è raccomandata ai Sacerdoti.

X°

"DELLA SANTA MESSA"

Art. 1° Tutti i Congregati avranno l' altissimo concetto del gran Sacrificio della S. Messa; e presso di noi sarà il gran mezzo per ottenere ogni Misericordia ed ogni grazia dal Sommo Dio, e per soddisfare agli obblighi di adorazione e di ringraziamento presso Sua Divina Maestà.

Art. 2° I Sacerdoti avranno il massimo impegno di celebrare ogni giorno la S. Messa, e quand' anche siano in viaggio, faranno il possibile e combineranno l' itinerario in modo che non manchino alla celebrazione della S. Messa.

Art. 3° Si fa stretto obbligo ai Sacerdoti Rogazionisti del Cuore di Gesù, di permettere la preparazione remota e la prossima alla celebrazione della S. Messa, e di fare poi un ringraziamento di un quarto d' ora.

Art. 4° In questa Pia Congregazione si farà grandissimo conto del frutto speciale della S. Messa a vantaggio della stessa Congregazione e dei membri di essa vivi o defunti, e quindi non si chiederanno mai elemosine per la S. Messa, e quando se ne ricevono si procurerà di darle ad altri, e ciò allo scopo che, restando libera l' intenzione del frutto speciale, possa questo applicarsi giornalmente pei vari bisogni spirituali e temporali dell' Istituto, non chè per le anime sante del Purgatorio, e pei benefattori.

Art. 5° I fratelli ascolteranno ogni giorno la S. Messa con grande raccoglimento e devozione.

XI°

"DI ALTRI ESERCIZI DI PIETA'"

Art. 1° Teniamo sempre presente il detto dell' Apostolo: " Pietas ad omnia predestinat ". Ciò posto, tutti i Congregati procureranno di essere pii e devoti sinceramente e interiormente, esercitando il culto di Dio, della SS. Vergine e dei Santi, nei modi seguenti:

Nutriamo anzitutto il più tenero e predominante amore verso la Persona Adorabile di N. S. G. C., e di cui mediteranno ogni giorno tutti i Misteri di amore e di dolore.

Lungo l' anno ecclesiastico celebreranno devotamente tutti i Misteri e feste che la S. Chiesa ci propone, e il tutto con intimo sentimento di fede, di riverenza e di amore.

"SS. EUCARESTIA"

Centro di ogni devozione di ogni operazione sarà il SS. Sacramento dell' Altare pel quale questa minima Congregazione dovrà avere tale santo trasporto, e

talmente deve onorarsi e certeggiarsi, che questo Pio Istituto possa dirsi Eucaristico.

A tale scopo, oltre tutte le feste annue del SS. Sacramento, oltre la propagazione di questo Santissimo Culto, e della Comunione quotidiana, la Copngregazione celebrerà ogni 1° Luglio la Presenza Reale del SS. Sacramento con quei festeggiamenti speciali sono stati sempre in uso in questo Istituto.

"MARIA SS.MA"

La Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù avrà per sua gloria speciale la più grande devozione e il più grande trasporto di amore verso la gran Madre di Dio Maria SS.ma che ne è la principalissima Padrona.

I Congregati, per quanto sarà loro possibile, ne propagheranno il Culto, e si sforzeranno di farla conoscere ed amare.

Si celebreranno le Novene e le Feste della SS. Vergine col più grande fervore.

"S. GIUSEPPE"

Questa minima Congregazione è posta sotto la speciale protezione di S. Giuseppe che tutti i Congregati onoreranno ed ameranno come, Sposo di Maria Vergine e Padre Vergine del Figliuolo di Dio.

Essi faranno le loro vestizioni e le professioni nella festa del Patrocinio del Santo Patriarca.

"ANGELI"

Il culto dei Santi Angeli sarà sempre in vigore nella Congregazione. Si onorerà in modo specialissimo il glorioso Arcangelo S. Michele, sotto la cui speciale protezione e difesa sono poste tutte le opere della Rogazione Evangelica del Cuore di Gesù.

Si onoreranno in complesso con qualche ossequio giornaliero i sette Angeli che stanno alla Divina Presenza.

Del pari si avrà tenera devozione ai carissimi Santi Angeli Custodi invocandoli giornalmente e celebrandone l' annua festa.

"SANTI"

IL culto e la devozione dei Santi saranno preziosi presso i Rogazionisti del Cuore di Gesù.

A preferenza si onoreranno i Santi più prossimi a Nostro Signore Gesù Cristo e alla SS. Vergine.

Siccome il minimo Istituto dei Rogazionisti del Cuore di Gesù ha per iscopo ubbidire a quel comando dato da N. S. G. C. agli Apostoli: "Rogate ergo Dominum messis ecc." così avrà una particolare devozione ai Santi Apostoli, e a

ciascuno rivolgerà particolare ossequio il giorno della Festa, specialmente a S. Pietro e Paolo e a S. Giovanni Evangelista.

"S. ANTONIO DI PADOVA"

Questa minima Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù non dovrà mai dimenticare che deve in certo modo la sua esistenza materiale e molti aiuti opportuni spirituali al glorioso S. Antonio di Padova. Avrà quindi una grande e particolare devozione a questo gran Santo, onorandolo con singolare culto in tutto il corso dell' anno e specialmente il 15 Febbraio e il 13 Giugno.

"ANIME SANTE"

Sarà pure predominante la più tenera devozione verso le anime sante del Purgatorio. Ogni giorno nella S. Messa sia quelli che celebrano che quelli che l' ascoltano metteranno una particolare intenzione per le anime sante, specialmente degli appartenenti all' Istituto, dei benefattori e dei proprii parenti. Per ogni confratello defunto, si faranno particolari suffragi. Si terrà un libro dove si annoterà ogni decesso, aggiungendo qualche cenno della vita e delle virtù esercitate

"AVVERTENZE"

Affinchè il culto di Dio e dei suoi Santi proceda in modo regolare ed efficace, in primo luogo si osserveranno le Regole Liturgiche e le Rubriche, ed in secondo luogo si useranno per quanto sia possibile delle Statue e delle sante immagini.

"PIE UNIONI"

Affinchè i Congregati e tutte le persone addette fruiscono di abbondanti tesori spirituali e si moltiplichino in loro la protezione di N. S. G. C., della SS. Vergine, degli Angeli e dei Santi si terrà in vigore nella Congregazione la pia usanza di iscriversi a molte Pie Unioni che esistono ed esisteranno nella S. Chiesa e il tutto senza obbligo di coscienza.

"ORAZIONI"

Ogni mattina dopo le preghiere della levata si farà mezz' ora d' orazione mentale in comune, per lo più sulla Passione di N. S. G. C. di cui si mediteranno non solo i patimenti del suo SS. Corpo, ma quelli pure dell' Anima sua Santissima e dell' amatissimo suo Cuore.

A sera si farà l' esame di coscienza.

Con speciale permesso del Superiore alcuno, specialmente se Sacerdote può fare l' orazione mentale da sè solo.

Vi sarà ogni giorno lettura spirituale, in refettorio, e un quarto d' ora dopo la ricreazione pomeridiana.

Non sarà mai trascurata la preghiera vocale, ma oltre delle varie preghiere vocali quotidiane per ottenere i buoni Operai alla S. Chiesa, si farà speciale uso di

preghiera nelle Novene e nelle Feste e nelle circostanze particolari di grazie che si aspettano, di pericoli che si vogliono scongiurare ecc. ecc.

Le preghiere vocali sono da recitarsi con attenzione e devozione, posatamente e con tono di voce piuttosto flebile e pio, accompagnando l' esteriore modestia e compostezza del corpo, sia che si preghi in ginocchio sia seduti, quando la necessità lo richiede.

"SACRAMENTALE CONFESSIONE "

Nessuno dei Congregati trascurerà la Sacramentale Confessione almeno ogni 15 giorni, con i confessori sia ordinari che straordinari addetti alla Comunità. Ciascuno farà gran conto del Sacramento della Riconciliazione e vi si accosterà ben preparato. Si confesserà con molta umiltà di cuore, accusando ogni minimo difetto, come richiede la perfezione religiosa, e la radice cattiva di ogni difetto. Baderà di eccitare in sé la più viva contrizione dei propri peccati, e il più fermo proponimento di non ricadervi. Sarà diligente di eseguirne i consigli e la penitenza che darà il confessore. Nessuno scuserà i suoi difetti in confessione, nessuno intratterrà il confessore in cose riguardanti la Comunità o il foro esterno, ma la confessione sarà breve, semplice, umile e sincera, affinché sia di vero e grande profitto,

"SACRA COMUNIONE"

L' unione con Gesù in Sacramento sarà l' ardente continuo desiderio dei Rogazionisti del Cuore di Gesù.

Tanto i Sacerdoti che comunicano se stessi nella S. Messa, quanto i fratelli che vengono comunicati, debbono portare alla S. Messa un cuore mondo, umile, fervente ed amante.

Anche i fratelli dopo la Santa Comunione faranno appositi ed intimi ringraziamenti, per come richiede un mistero d' infinito Amore tanto ineffabile.

I Congregati Sacerdoti saranno tutti iscritti alla Lega Sacerdotale Eucaristica, e propagheranno la S. Comunione quotidiana, specialmente tra i bambini e i poveri in generale, e particolarmente tra i bambini e i poveri loro affidati.

Il Giovedì Santo nessuno starà lontano dalla S. Messa, nemmeno i Sacerdoti che non celebrano i quali faranno pure la S. Comunione. Il Sabato Santo similmente dove non ci sia prassi in contrario.

"VIRTU' RELIGIOSE"

Umiltà - Sebbene di questa che è base di ogni altra non si faccia un voto speciale perchè va compresa nella Obbedienza e nella Povertà, pure i Congregati Rogazionisti dovranno tenerla d' occhio particolarmente. In tutto e per tutto bisogna studiarsi di essere umili: umile interiormente riconoscendo il proprio nulla o riferendo unicamente a Dio ogni Bene che si opera e che ognuno deve riconoscere esser sempre guastato dalle proprie miserie, onde siano sempre debitori verso Dio: umile nelle parole e nel tratto con tutti.

Art. 1° Nessuno desidererà onori e direzioni, ritenendo il peccato di ambizione come una vera morte dell' anima, anzi ognuno fuggirà e scanserà ogni onore, ogni plauso, ogni sovraeminenza, nè si piegherà ad accettare se non per ubbidienza.

Art. 2° Ciascuno amerà l' ultimo posto, giusto l' insegnamento di N. S. G. C. e le cose più umili e gli uffici più obbietti.

Art. 3° Quando si commettesse qualche fallo, se ne chiederà perdono in ginocchio ai Preposti, e si chiederà umilmente la penitenza.

Art. 4° Se alcuno dispiacerà un altro, gli chiederà perdono in ginocchio o altrimenti, secondo il consiglio del Preposto, o il proprio fervore.

Art. 5° Nessuno si scuserà se riceve rimproveri o ammonizioni ma li accetterà umilmente e si correggerà, sebbene per una volta potrà dire umilmente le sue ragioni, se il caso lo richiede.

Art. 6° Ogni Preposto darà a preferenza l' esempio dell' umiltà in diverse circostanze, sebbene con prudenza, perchè non ne scapiti l' autorità. Sarà però a proposito il servire a tavola, il fare qualche ufficio umile, o il lavare i piedi ai Padri ed anche ai fratelli la quale azione dev' essere una delle predilette nella nostra minima Congregazione per onorare la Divina Umiltà di N. S. G. C. e per ubbidire al suo divino Mandato.

Art. 7° Ciascun Congregato mediterà giornalmente, o almeno terrà presente in qualche modo le ignomine e gli obbrobri sofferti pei peccati nostri dall' Adorabile S. N. G. C. nella sua Passione, e si ecciterà ad un grande e continuo amore verso gli obbrobri e i dispreggi siccome i più grandi beni spirituali.

Art. 8° Si appartiene pure alla S. Umiltà, la sottomissione del proprio giudizio al giudizio dei Superiori, e il distacco della propria opinione.

"MANSUETUDINE"

Art. 1° La S. Mansuetudine è figlia della S. Umiltà con tutto ciò l' Esercizio della Mansuetudine è mezzo eccellente per divenire umile.

Art. 2° Ciascuno starà vigilantissimo nell' esercizio di questa S. Virtù, tenendo presente la parola di N. S. G. C. "Discite a me quia mitis sum et luminis Corde".

Art. 3° Ciascuno terrà presente gli esempi divini della Mansuetudine di N. S. G. C. e in tutte le circostanze, questa eletta virtù deve sempre primeggiare, frenando ognuno il proprio irascibile con continua violenza sopra se stesso.

Art. 4° Si usi mansuetudine nel parlare, parlando a voce quasi sempre bassa, mansuetudine nel comandare e nel riprendere, adirandosi, se occorre, senza peccare.

Art. 5° La mansuetudine deve specialmente dimostrarsi nel trattare col prossimo affinché nessuno resti scandalizzato.

"ZELO"

Art. 1° Il zelo della Gloria di Dio e del bene delle anime sia predominante in tutti i Rogazionisti del Cuore di Gesù, i quali hanno per missione impetrare dal Cuore SS. di Gesù i buoni Operai alla S. Chiesa.

Art. 2° Ogni Rogazionista raccolga dalla Bocca Adorabile di G. C. quel divino comando che deve reputare come uscito dal Divino Zelo del Cuore di Gesù "Rogate ergo Dominum messis ut mittat Operarios in Messem suam". Egli deve considerare la singolare importanza, e come sia venuto il tempo di usare questo potente rimedio per rifare ai mali che soffre la S. Chiesa per la scarsezza delle sante vocazioni nei due Cleri.

Art. 3° Ogni Rogazionista del Cuore di Gesù farà del suo meglio per fare conoscere questo divino comando e propagare questa salutare devozione.

Art. 4° Ogni Rogazionista del Cuore di Gesù sentirà un' ardente sete della salute delle anime; immedesimandosi in quella sete ardentissima che travagliò il Cuore Adorabile di Gesù fin dal primo istante della sua Incarnazione, e che sulla Croce lo fece esclamare "Sitio!"

"SACRIFICIO"

Art. 1° Lo spirito del sacrificio è immediata conseguenza del vero zelo, e deve essere lo spirito di ogni membro di questa minima Congregazione Religiosa.

Art. 2° Con questo spirito di sacrificio il Rogazionista del Cuore di Gesù non si risparmierebbe in nulla per la gloria di Dio e bene delle anime, ma abbraccerà fatiche, privazioni, patimenti, disagi, e sopporterà contraddizioni, umiliazioni, e tutto, sol di potere sacrificare il suo tempo, il suo riposo, la sua quiete, la sua salute, e tutto se stesso anche per la salvezza di un' anima sola.

"SEMPLICITA' E PRUDENZA"

Art. 1° Dio, spirito semplicissimo unisce a sè i semplici e con loro conversa.

Bisogna, anzitutto, come principio di ogni virtù religiosa avere un' animo semplice, senza simulazione, senza doppiezza, senza ipocrisia nè con Dio nè con gli uomini.

Art. 2° Appartiene alla santa semplicità il non giudicare male di chicchesia, ma inclinare sempre scusare e compatire le altre mancanze.

Art. 3° La santa semplicità non cogita e non ragiona internamente per disapprovare i comandi dell' Obbedienza, nè per comandare le altrui azioni, ma tutto vede con sua infantile persuasione che tutto debba essere buono.

Art. 4° Con tutto ciò quando la semplicità è veramente tale, trae con sè lo spirito della prudenza, avverandosi il detto di N. S. G. C. “Siate semplici come le colombe, e prudenti come i serpenti”.

Art. 5° Questa è purissima e celeste, e non è quella della carne o del sangue, nè del secolo e degli umani rispetti, ma è la prudenza che pur guardando tutto semplicemente, discerne il bene dal male, qual' è nel divino Cospetto.

Art. 6° La santa semplicità importa il sommo abbarrimento alla menzogna, quindi ogni congregato si guardi come da una peste dell' anima, dallo spiirto di menzogna, ma sia schietto, sincero, e leale, e il suo parlare sia sempre giusto il divino oracolo: "Est, est, non, non".

Art. 7° Perchè non si metta a rischio la semplicità e la sincerità, i congregati non faranno quasi mai uso della così detta astrazione ministeriale, ma piuttosto copriranno col silenzio ciò che non giova manifestare.

"CARITA' RECIPROCA E UNIONE DEI CUORI"

Art. 1° Tutti i Congregati di questo Pio Istituto terranno presente il gran Mandato del Cuore Adorabile di Gesù, quando disse: “Amatevi gli uni e gli altri siccome io ho amato voi; in questo sarete riconosciuti siccome miei discepoli se vi amerete gli uni e gli altri”.

Art. 2° L' Unione dei cuori nel reciproco santo Amore sia sempre gelosamente custodita; ognuno riguardi ogni altro come amatissimo fratello in G. C. Tutti siano stretti coi vincoli della reciproca carità.

Art. 3° L' uno compatisca l' altro, e nessuno giudichi male del proprio fratello.

Art. 4° L' uno aiuti l' altro nei limiti della S. Obbedienza e nessuno faccia offesa al suo fratello in G. C.

Art. 5° Non si ammettono nemmeno di passaggio avversioni o rancori, ma ognuno prevenga il proprio fratello nella riconciliazione, se incidente alcuno abbia alterato il reciproco amore.

Art. 6° La reciproca carità non ammette affetti di simpatia personali, o altri simili attacchi che debbono onninamente fuggirsi.

Art. 7° Oltre il puro amore reciproco, ognuno avrà un gran rispetto per gli altri, e guarderà ciascuno nella stima infinita che ne ha fatta N. S. G. C.

Art. 8° Un male perniciosissimo deve anche evitarsi, come quello che basta a rovinare qualunque Comunità religiosa, sia pure la più antica e la più osservante, e questo male si è lo spirito di partito. Guai quando due o tre si accordano secretamente o palesamente per opporsi all' Autorità per discreditarne gli altri fratelli, e mormorano, e disapprovano, e congiurano, e fanno proseliti. Allora avviene che si formano diversi partiti, e si avvera la parola del Vangelo: Regnum divisum desolabitur.

Art. 9° Per mantenere l' unione dei cuori, oltre l' osservanza delle proprie Regole e l' esercizio di tutte le sante virtù, gioverà il non contraddirsi nella conversazione sopra discorsi, ma bisogna eseguire il detto del Savio: Contentiones et lites devita .

Art. 10° Ognuno che già ha lasciato la casa dei parenti per darsi tutto all' Istituto Religioso, deve amarlo con grande rispetto, affetto, e con grande interesse, considerarlo come sua casa natia, dove è rinato spiritualmente, considerarlo come vera e propria sua spirituale famiglia e sentirne e dividerne tutte le pene, le gioie e le vicende, con un attaccamento forte e costante.

"CARITA' E DOLCEZZA COL PROSSIMO"

Art. 1° E' somma virtù religiosa il trattare con tutti affabilmente, l' aver compatimento e buone parole e per tutti, e ciò viene assai raccomandato a tutti i membri di questa Pia Congregazione.

Art. 2° Essi procureranno di nutrire ed esercitare verso il prossimo la doppia carità spirituale e temporale, mediante le varie Opere di Religione e di Beneficenza che formano scopo di questo Pio Istituto.

Art. 3° Si guarderanno di affliggere chicchesia, procureranno di consolare e confortare con parole sante sia con aiuti temporali, per quanto sia loro possibile.

Art. 4° Eserciteranno particolare Carità nel far maggior bene a coloro da cui ricevessero qualche offesa o contraddizione e si guarderanno comunque sia dal vendicarsene.

"VITA INTERIORE"

Art. 1° La virtù e l' osservanza esteriore non può sostenersi allungo se manca la virtù interiore.

Ogni congregato attenderà all' interiore unione con Dio. Egli si studierà di stare sempre alla divina Presenza e di piacere in tutto e per tutto a Dio solo.

Art. 2° Per la virtù interiore fa d' uopo anzitutto la retta intenzione: fare tutto per Gesù, non cercare che Dio solo. Inoltre è indispensabile essere uomo di orazione e di mortificazione; meditare ogni giorno la Persona adorabile di N. S. G. C., e

mortificare i cinque sensi, specialmente la gola, e l' udito, serbare quasi sempre il silenzio, non solo esteriore, ma anche interiore, e vivere in santo distacco da tutto e da tutti, e da se stesso.

Art. 3° Vi sarà silenzio rigoroso e meno rigoroso. Il primo in Refettorio che può dispensare solamente il Preposto maggiore, e nell' ora della dormizione, in Chiesa e in Sacristia. Nel silenzio rigoroso, essendo necessario di parlare, si faccia a fiato.

Art. 4° Alla gran Regola del silenzio appartiene il non mormorare, il non detrarre, il non raccontare, il non dire parole inutili.

Art. 5° Per avvezzarsi a questa bella virtù del silenzio, è importante di serbarlo anche interiormente.

Art. 6° " REFERENZA ". Si fa un obbligo stretto ad ogni congregato di riferire fedelmente ai Preposti ogni inconveniente che scorgerà in Comunità, ogni danno che possa avvenire anche ad un' anima sola, ogni difetto di un compagno che possa riuscire pernicioso per quello o per altri, non che qualche tentazione di rilasciamento o di definizione che si scorgesse in alcuno. Tutto fedelmente si ha da dire; e chi tace in casi simili è traditore della propria religiosa famiglia.

Art. 7° Chi accusa un compagno presso i Preposti, in osservanza al precedente articolo, deve farlo senza nessun secondo fine personale, ma con perfetta carità, con tutta verità, e pel bene di quello e della Comunità tutta.

Art. 8° Chi riceve un' accusa presso i Preposti, e viene a conoscere o a sospettare chi gliel' abbia fatta, deve compiacersene, ed essergli grato, e se fa' diversamente, mostra di non avere spirito religioso.

Art. 9° Il Preposto che riceve l' accusa deve avere somma prudenza ad agire in modo da lasciar nascosto il referendario. Sia però pronto ed energico ad apportare rimedio.

Art. 10° I Congregati non si daranno del " tu ", ma del voi o del lei, e i fratelli coadiutori chiameranno i Sacerdoti col titolo di Vostra Reverenza.

Art. 11° Tutti ameranno la pulitezza la quale non è contraria alla S. Povertà. Siano pulite le persone, gli abiti, le stanze, e tutta la Casa.

Art. 12° Tutti useranno i riguardi di civiltà tra di loro e con gli estranei, senza affettazione, ma con semplicità religioso decoro. Parleranno italianamente.

Art. 13° Ognuno procurerà di stare allegro, e sfuggire di parere malinconico o di cattivo umore.

Art. 14° Tutti gli esercizi di Obbedienza sono anche esercizio di religiosa disciplina, e nessuno bisogna ometterne.

Art. 15° Nessuno manderà lettere o ambasciate ai parenti, o a chi sia, o ne riceverà, senza che il tutto passi pel tramite dei Preposti, i quali hanno diritto ed obbligo di leggere ogni lettera che si manda o si riceve, di sapere il tutto.

Art. 16° Se alcuno vuole scrivere ad un Preposto maggiore, basta che ne prenda il permesso al Preposto da cui dipende.

Art. 17° Nessuno si arbitri di dare obbedienza, o comandi, o incarichi ad un altro, senza l' intesa o l' ordine del Preposto, e chi sa di ricevere ordini o incarichi in modo così indebito, non ubbidisca.

In cose di poco conto, uno può prestarsi se pregato per carità. Appartiene alla disciplina anche il buon adempimento dei propri uffici.

"UFFICI"

Art. 1° Vi saranno diversi uffici da quello del Preposto maggiore a quello del portinaio, e tutti saranno pel servizio di N. S. G. C. e l' ultimo degli uffici sarà come il primo e il primo come l' ultimo.

Art. 2° Nessuno ricuserà o lascerà da sè l' ufficio ricevuto, ma ognuno lo prenderà dalle mani di Nostro Signore, per penoso che possa essere.

Art. 3° Nessuno subirà un ufficio più onorevole o meno faticoso, ma invece, se ambizione avrà sarà quello di aversi l' ufficio più umile ed abbietto, o il più faticoso.

Art. 4° Ciascuno metterà il massimo impegno per adempire esattamente il proprio ufficio secondo le norme di questi Regolamenti, e le direzioni pratiche dei Preposti.

Art. 5° Chi deve assentarsi da un ufficio anche per poco tempo , è in obbligo di avvisarne il Preposto immediato perchè supplisca.

Art. 6° Nessuno può cedere il suo ufficio ad un altro, nè alcuno può accettare tale cessione.

Art. 7° Nessuno deve impacciarsi nell' ufficio di un altro, nemmeno per aiutarlo, se ciò non sia col permesso dovuto, o per caso di vera necessità, finchè si possa deferire ai Preposti.

"PENITENZE"

Art. 1° I Congregati anzi tutto osserveranno i digiuni e le astinenze prescritti dalla S. Chiesa, pur valendosi discretamente e col permesso dei Preposti delle dispense legittime.

Art. 2° Nessuno farà penitenze volontarie esageratamente, ma col permesso dei Preposti maggiori.

Art. 3° Ognuno abbraccerà come salutare e sante penitenze le sofferenze, le mortificazioni, le contraddizioni, le infermità, le molestie, e quanto viene dalla Divina Volontà o imperante o permettente, e tutte le tollererà con grande amore e santa allegrezza almeno da porte dell' intelletto e della volontà.

Art. 4° Sarà pure salutare e santa penitenza ogni fatica che dovrà farsi nel silenzio di Dio e del prossimo.

Art. 5° Anzi tutto ciascuno userà il Sacramento della riconciliazione siccome la più eccellente Penitenza e mortificazione. Quindi concepirà il più vivo dolore di ogni difetto anche minimo, non trascurerà di confessarsi ai tempi stabiliti, e lo farà con grande umiltà e contrizione; e indi con pari umiltà e prestezza eseguirà la penitenza imposta dal Confessore.

Art. 6° Ognuno farà delle piccole mortificazioni che non danno all' occhio degli altri, come per es. non lagnarsi mai dei cibi, mortificare occultamente la gola nel mangiare e nel bere, così pure nel parlare e in tante circostanze, giusta l' insegnamento di tanti libri di santi Autori.

Art. 7° Si starà da tutti nella disposizione di soffrire per amore di Dio gli incomodi della S. Povertà, e qualunque disagio e sacrificio, sia pure la fame, la sete la privazione di sonno e di riposo, pel servizio dell' Altissimo e pel bene dell' anima.

Art. 8° Il Venerdì Santo, la Vigilia della SS. Vergine Immacolata e dell' Assunzione di Maria Vergine, sarà lecito digiunare a pane ed acqua. Il Venerdì Santo si pranza in ginocchio.

Art. 9° In varie notti dell' anno precedenti alcune Festività, non chè in altre speciali circostanze secondo l' ordine dei Preposti, vi sarà veglia notturna, almeno per un ora con preci in Chiesa alla quale nessuno potrà esentarsi, salvo permesso del Preposto, per giusti motivi.

Art. 10° Se alcuno riceve dal Preposto qualche ammonizione o rimprovero, o anche penitenza, prenderà ed eseguirà tutto con cuore umile, senza rimostanze nè esteriori nè interiori, quand' anche gli sembrasse di non meritare: il che attribuirà alla sua superbia.

"OPERE DEL MINISTERO E OPERE DI BENEFICENZA SPIRITUALE E
TEMPORALE"

La Pia Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù si dedica col divino aiuto alle Opere del S. Ministero Sacerdotale, e alle Opere di Beneficenza Spirituale e Temporale del Prossimo. In quanto al S. Ministero Sacerdotale le opere saranno le seguenti:

Art. 1° " CULTO PUBBLICO ": I Rogazionisti ufficieranno con grande zelo le Chiese o Oratorii pubblici e semipubblici a loro affidati. Attireranno il concorso del popolo, con assiduo e indefesso adempimento del Santo Ministero, ed anche con le sante industrie che la Carità e il Zelo suggeriscono.

Art. 2° A facilitare il concorso, specialmente per parte della povera gente, non terranno mai sedie o posti a pagamento, ma terranno posti e sedie gratuitamente per tutti.

Art. 3° Promuoveranno festeggiamenti in tutto l'anno ecclesiastico, non chè pie Unioni di ragazzi e di adulti, Comunioni generali, esercizi spirituali e simili.

Art. 4° Vi saranno dei Sacerdoti assidui al Confessionile, per ascoltare sia le donne in Chiesa, sia gli uomini dentro, e senza accettazione di persona.

Art. 5° Vi saranno Sacerdoti addetti alla Predicazione la quale dovrà farsi non di rado, e con santa Apostolica semplicità ed unzione predicando Gesù Crocifisso e non noi stessi; e si terrà presente il Decreto del S. Padre Leone XIII sul modo come predicare apostolicamente e fruttuosamente.

Art. 6° Ogni Domenica si farà la spiega del S. Evangelo in una delle Messe di maggior concorso, e se il popolo è uso sottrarsi a questa predicazione, si faccia il primo Evangelo anzichè al Communio.

Art. 7° Si badi che ordinariamente la predica sia breve, e sia sempre chiara e precisa.

Art. 8° Si promuova con alacrità e santo fervore l' amore di N. S. G. C. in tutti i suoi misteri, e specialmente a Gesù Bambino, a Gesù penante, e a Gesù Sacramentato. Si promuova similmente la S. Comunione quotidiana.

Art. 9° Si promuova con pari affetto e fervore l' amore alla SS. Vergine Maria, sotto il titolo d' Immacolata, e di Addolorata non che. (sic)

Art. 10° Si celebrino i mesi di Gennaio ad onore del SS. Nome di Gesù e se ne faccia ogni anno la Festa con solennità, con esposizione del SS. Sacramento nella S. Messa e predicare, e il giorno della Festa si presenti col popolo una supplica all' Eterno Padre nel Nome di N. S. Gesù per impetrare grazie (oltre quella privata che presenta la Comunità pei proprii bisogni, come è antico uso).

Art. 11° Si celebrino il mese di Marzo ad onore del Patriarca S. Giuseppe, quello di Aprile ad onore del Sacro Volto, quello di Maggio per la SS. Vergine, di Giugno pel Sacro Cuore con Novena solenne e Predica, e Festa solenne; il mese

di Ottobre col Rosario nella S. Messa dinanzi al Tabernacolo aperto, di Novembre per le Anime Sante del Purgatorio.

Art. 1° " DOTTRINA CRISTIANA ". Si attenderà con amore e zelo ad istruire i fanciulli del popolo nella Dottrina Cristiana, secondo i migliori sistemi perchè l' insegnamento sia completo e fecondo, promuovano le gare catechistiche, si facciano le premiazioni, e si usi ogni mezzo per attirare i ragazzi ed affezionarli. Si promuovano con Feste Speciali le prime comunioni, e poi le frequenti. L' insegnamento però per le ragazze si affidi a Suore.

Art. 2° I Rogazionisti avranno pure a cuore come opera meritevolissima le Missioni nei paesi più abbandonati, e presso le classi più misere ed ignoranti. Nelle Sante Missioni si condurranno secondo i più accreditati sistemi.

Art. 3° In quanto all' assistenza dei moribondi se ne occuperanno tutte le volte che verranno chiamati, e in tal caso usino tutte le diligenze e tutti i mezzi della Carità per amministrare i Sacramenti ai moribondi e per prepararli con sante esortazioni al gran passaggio all' eternità.

Art. 4° Si occupino pure i Sacerdoti Rogazionisti di regolarizzare le illecite unioni, col sacramento del Matrimonio.

Art. 1° "OPERE DI BENEFICENZA" Orfanotrofi; La salvezza degli Orfani abbandonati sarà una delle predilette Opere dei Rogazionisti del Cuore di Gesù. Terranno in una o più Case, secondo che sia possibile, gli orfanelli raccolti in convitto.

Art. 2° Avvieranno gli Orfanelli con paterna e affettuosa cura e sana educazione e conveniente istruzione nelle arti e mestieri e nelle classi elementari.

Art. 3° Anzi tutto istilleranno nell' animo dei Fanciulli ricoverati i germi della cristiana Pietà, li educeranno al santo Timore di Dio, all' amore di Gesù e di Maria, e alla frequenza dei Santi Sacramenti.

Art. 4° Si deputi alla loro immediazione uno tra i Sacerdoti più inclinati e adatti a tale ufficio, coadiuvato da uno o due fratelli laici di buona indole e si dia rigorosa consegna di sorveglianza affinchè non abbiano mai largo di giorno e di notte di parlarsi a soli o di stare a soli.

Art. 5° Si procuri di affezionarli e di tenerli santamente allegri, e di provvederli di quanto abbiano di bisogno, specialmente, in caso di malattia, stimando l' ultimo degli orfanelli quanto il primo fra i Padri.

Art. 6° Giunti all' età di dover sortire dall' Istituto, si faccia il possibile di collocarli onestamente, e si tengano d' occhio quanto sia possibile, per la loro santa perseveranza nei buoni principii ricevuti.

Art. 1° " POVERI ". Le porte delle Case dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, siano anche aperte ai Poverelli di Gesù Cristo, sia per la Carità spirituale che per

quella temporale. Art. 2° Sebbene la Congregazione non abbia asili o ricoveri pei Poveri come li ha per gli orfanelli, pure accolga i Poveri anche ogni giorno in qualche atrio o stanza a ciò preparata, nell' ora del desinare, per dar loro qualche pietanza e del Pane.

Art. 3° Ogni Domenica, o anche più spesso, si riuniscano per evangelizzarli, ovvero per insegnar loro la Dottrina cristiana, e per farli indi avvicinare alla SS. Comunione.

Art. 4° Sarà cosa ben grata al Cuore SS. di Gesù se ogni giorno si faranno intervenire alla S. Messa, e ogni giorno, e con frequenza, si facciano avvicinare alla SS. Comunione Eucaristica.

Art. 5° I Poveri più miseri ed abbietti, si riguardino con particolare affetto, ravvisando in essi Gesù sofferente. Con tutti si usi modi affabili e caritatevoli.

Art. 6° Si tenga non di meno una certa disciplina per gl' interventi e pel profitto nella Dottrina Cristiana.

Art. 7° Tra i Sacerdoti e tra i fratelli coadiutori s' incarichino a tale canto i più disposti e pazienti.

Art. 8° Tanto gli orfanelli quanto i Poveri si facciano pregare quotidianamente e ogni Domenica per ottenere i buoni Operai alla S. Chiesa.

Art. 9° Si stabilisca tra i Poveri una Pia Unione detta dei " Poveri del Cuore di Gesù ", con apposito Regolamento, e tutto con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.

"VOCAZIONI E LA CULTURA"

Art. 1° La Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù avrà di mira per la Divina Gloria e pel bene di tutta la S. Chiesa e delle anime, le sante vocazioni allo stato religioso e Sacerdotale.

Art. 2° A questo scopo saranno dirette tutte le incessanti preghiere per ottenere i buoni Operai alla S. Chiesa in obbedienza a quel Divino Comando del Divino Zelo e del Cuore di Gesù Rogate ergo Dominum messis ut mittat Operarios in messem suam e a questo scopo santissimo pagheranno con grande impegno questa salutare Preghiera, riconoscendo che altre anime di loro più degne potranno meglio ottenere questa grazia delle grazie, questa Misericordia delle Misericordie.

Art. 3° Nelle loro umili preci e nella propagazione di tanta salutare Preghiera metteranno duplice intenzione: la prima perchè il Cuore di Gesù voglia creare, suscitare e inviare uomini Apostolici e Santi Sacerdoti secondo il suo Cuore, veri eletti Operai alla Mistica Messe in tutta la S. Chiesa, in tutte le Diocesi, in tutti gli Ordini Religiosi, in tutte le Sacre Congregazioni in tutte le regioni della Terra.

La seconda intenzione sarà perchè il Cuore SS. di Gesù voglia mandare e suscitare eletti figli di benedizione e Sacerdoti secondo il suo Cuore a questo Pio Istituto dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, come a quello a cui la Divina incomprensibile Misericordia e lo Spirito che spirat ubi vult, diedero l'intelligenza e la Missione, di quella Divina Parola Rogate ergo Dominum messis ut mittat Operarios in messem suam.

Art. 4° A queste preghiere ed intenzioni si uniranno le opere; e in quanto alle sante Vocazioni per tutta la S. Chiesa i Rogazionisti del Cuore di Gesù si tengano, quando esista un personale adatto e vi sia l' invito dei Vescovi, di dedicarsi come la migliore di tutte le Opere, alla Cultura ed educazione dei Chierici nei Seminari.

Art. 5° In quanto alle Vocazioni sante pel proprio Istituto, la Pia Congregazione avrà in mira di attirarne con la cultura dei giovanetti secolari nella Pietà, col formare delle Pie Unioni degli stessi, dedicandoli al Cuore SS. di Gesù, alla SS. Vergine, a S. Giuseppe, a S. Antonio di Padova a S. Luigi ecc. non che con la istruzione dei figli del popolo nella Dottrina Cristiana, sarà pure ottimo mezzo l' aprire gli Oratorii festivi, con ricreazioni, teatro, passeggiate, ecc. ecc. In tutte queste Opere, per maggiormente conseguire questo santo scopo delle buone vocazioni, sarà importante di fare frequentare ai giovanetti la S. Confessione e la S. Comunione.

Art. 6° Ottenute le sante vocazioni, si metterà ogni cura per coltivarle nel Signore, e per farle perseverare. Anzi tutto la Preghiera privata e comune tra i Sacerdoti della Congregazione, ed indi il buon esempio nell' osservanza e nell' esercizio di ogni santa virtù, perchè è impossibile che le vocazioni si formino e perseverino immezzo al cattivo esempio ed al rilasciamento dei capi.

Art. 7° Si avrà ogni cura di formare i giovani alla Pietà e alle virtù religiose; e quelli d' ingegno e di buone disposizioni si avviino agli studi per il santo Sacerdozio, quali membri dell' Istituto.

Art. 8° Si avrà cura di tenerli molto custoditi e che tutto il programma degli studii possa svolgersi in Casa propria, senza essere costretti di farli accedere ai Seminari, o mischiarli con Chierici esterni: nel che vi è sempre un pericolo se non altro quello di vagheggiare lo Stato di Sacerdote secolare più che quello di Sacerdote regolare, onde può avvenirne il rilasciamento nella vocazione del proprio Istituto, e nella infedeltà verso lo stesso, con grave detrimento del proprio spirito.

Art. 9° Non si avrà fretta di farli ascendere al Santo Sacerdozio, ma dopo compiti tutti gli studi, e quando siano bene basati nelle sante virtù religiose.

Art. 10° Si faccia fare loro il Noviziato e la Professione Religiosa prima del Suddiaconato, e prima ancora di cominciare gli studi ecclesiastici, o di terminare il Liceo.

Art. 11° Si abbia cura che non antepongano lo studio alla Pietà, l'istruzione alla virtù, ma si fondano nella S. Umiltà e nello Studio dell' Orazione e della Virtù interiore.

"FRATELLI LAICI"

Art. 1° I fratelli Laici siano tenuti nella stessa stima degli altri siccome appartenenti ad unica famiglia Religiosa, e fruiscono di tutti i beni spirituali e temporali, e di tutte le cose.

Art. 2° Essi prenderanno parte a tutti gli atti comuni, salvo sempre l' adempimento dei proprii ufficii. Però negli atti comuni, avranno i posti assegnati assieme, con distinzione dai Sacerdoti.

Art. 3° I fratelli Laici debbono stare in grande Umiltà, e gloriarsi di servire a tutti nella Casa del Signore. Essi adempiranno con molta esattezza e diligenza i proprii ufficii.

Art. 4° Saranno applicati anche ad arti manovali, ed ai mestieri, secondo l' inclinazione naturale.

Art. 5° Se alcuno ha inclinazione per arti belle o meccaniche, si avrà cura di coltivarle essendo le belle arti dirette a Dio, lo splendore dell' abito religioso, e le arti meccaniche di grande utile per l' Istituto.

Art. 5° In quanto alla musica non si coltivino fratelli laici, senza speciale permesso superiore e nel caso di eccezionale disposizione o necessità.

"SUDDITANZA ED AMORE ALLA S. CHIESA"

Art. 1° Anzitutto i Congregati Rogazionisti del Cuore di Gesù saranno figli e sudditi umilissimi, amatissimi ed obbedientissimi della S. Chiesa, in persona del Sommo Pontefice, di tutte le Romane Sacre Congregazioni, di tutti i Prelati di S. Chiesa, e dei Vescovi, sotto la cui giurisdizione si trovano le Case.

Art. 2° Essi avranno un amore grandissimo fino alla tenerezza verso il Sommo Romano Pontefice, ed una riverenza e soggezione fino all' adorazione. Lo considerino come la stessa Persona di Gesù Cristo S. N. di cui fa le veci. Qualunque parola del S. Padre scritta o parlata sarà per loro parola uscita dalla bocca adorabile di Gesù Cristo. Per loro non vi sarà quasi distinzione fra ex Cattedra e non ex Cattedra, ma tutte le opinioni e i giudizi anche privati del S. Padre saranno venerabili.

Art. 3° S' interesseranno vivamente di tutte le vicende, le pene e le fatiche del Vicario di Gesù Cristo, e giornalmente lo raccomanderanno con preghiere comuni al Cuore SS. di Gesù.

Art. 4° Nelle varie circostanze di onomastico, anniversarii ed altro del S. Padre, non mancheranno di presentargli i debiti omaggi, e rivolgergli i più sinceri auguri; e se l' Istituto pubblica dei giornali o Periodici, si dedicheranno articoli allo scopo.

Art. 5° Nella predicazione, nell' insegnamento della Dottrina Cristiana, e molto più nell' educazione dei proprii giovani si metterà ogni cura di ispirare amore, riverenza, obbedienza e culto al Sommo Pontefice. A tal' uopo si faranno istruzioni Popolari della Dottrina De Romano Pontefice, specie dell' infallibilità, e gioverà ricordare fatti gloriosi della Storia Ecclesiastica, relativi ai Sommi Pontefici.

Art. 6° Tutti i Congregati avranno parimenti una grande venerazione per le Sacre Romane Congregazioni e per ogni loro Decreto, ritenendole come rappresentanti del Romano Pontefice e come assistite dallo Spirito Santo.

Art. 7° Terranno in grandissima stima come Principi e Signori della S. Chiesa gli Eminentissimi Cardinali e tutti i Prelati di S. Chiesa.

Art. 8° Avranno grandissima stima di tutti i Vescovi considerandoli come successori degli Apostoli, e come posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Gesù Cristo, ma specialmente avranno stima, venerazione e sacro affetto ai Vescovi dove si trovano le nostre Case; e avranno verso di loro la più perfetta obbedienza e il più grande rispetto ai loro ordini in tutto ciò che essi Vescovi si hanno dritti di comandare e di dirigere.

"GOVERNO DELLA COMUNITA'"

Art. 1° La Comunità dei Rogazionisti del Cuore di Gesù ha un Superiore Generale col titolo di " Preposito o Preposto ". A lui spetta di dirigere tutto l' andamento dell' Istituto, e tutti debbono prestargli ubbidienza.

Art. 2° Egli sarà eletto a votazione, e la sua gestione durerà sei anni. Potrà essere rinnovato per un' altra volta.

Art. 3° Il Preposto Generale eleggerà il Procuratore per l' amministrazione dei beni temporali dell' Istituto, il quale potrà fare anche da Economo.

Art. 4° In ogni Singola Casa, compresa la generalizia, vi sarà un Vice Preposto, che sarà adibito dallo stesso Preposto o in di lui assenza, o in altre occasioni. Allo stesso spetta vigilare sull' adempimento degli uffici affidati ai singoli ufficiali, e riferirà al Preposto o correggerà.

Art. 5° Qualunque Preposto o ufficiale che va a dimora anche temporaneamente in altra Casa, entra sotto la giurisdizione del Preposto che vi trova.

"UFFICIALI E LORO OBBLIGHI"

Art. 1° Vi saranno i seguenti ufficiali, di cui alcuni si sceglieranno tra i fratelli laici:

" PROCURATORE " Che dovrà essere Sacerdote. Spetta a lui di ricevere le entrate, di amministrarle, e di fare i pagamenti, di tenere i conti, di tenere in regola registri e scadenzieri, e compiere fedelmente ogni altro ufficio di amministrazione, senza sotto le dipendenze del Preposto Generale al quale darà conto di tutto.

" CASSIERE " Questo dovrà essere Sacerdote. Egli custodirà in cassa chiusa tutte le entrate che gli saranno consegnate dal Procuratore.

Egli consegnerà al Procuratore le somme che gli chiederà, contro mandato dal Preposto Generale; e ne prenderà debita nota.

" ECONOMO " Questi farà le spese minute e giornalieri, baderà a ciò che hanno bisogno i congregati e riferirà al Procuratore perchè sia provveduto. Disporrà i posti giornalieri, terrà la dispensa, invigilerà nella cucina per la distribuzione e nel Refettorio, e baderà che sia bene provveduto per gli infermi. Occorrendogli del denaro, lo chiederà al Cassiere col biglietto in firma del Procuratore cui si rivolgerà prima. L' Economo starà alla dipendenza immediata del Procuratore.

" INFERMIERE " Sarà scelto a questo ufficio alcuno che abbia pazienza e carità in modo particolare. L' infermiere dovrà istruirsi nel modo come conoscere gli infermi, riceverli, tenerli, e curarli. Per istruirsi s' intende che leggerà e apprenderà qualche cosa di igiene qualche cosa di medicina pratica, e sul modo come si tengono e si curano gli infermi, per conoscerli s' intende che dovrà accorgersi di chi in Comunità sta poco bene, anche se alcuno trascuri di farlo sapere; e accortosene, ne riferirà al Preposto, col cui ordine si riceverà l' infermo in infermeria. Tenere gl' infermi s' intende collocarli convenientemente in letto adatto, far prendere aria alle stanze, badare alla nettezza e pulitezza. Curarli s' intende far venire il medico, star presente alle prescrizioni e farle eseguire esattamente, sia per ciò che riguarda le malattie, sia pel vitto, che per tutt' altro.

L' Infermiere attenderà pure che nell' infermeria non manchi lo spirito della devozione e della Pietà. Egli avrà somma cura che si amministri la S. Comunione agl' infermi anche giornalmente per chi può riceverla ogni giorno. Farà qualche buona lettura per chi può ascoltarla, farà qualche ricordino di buoni sentimenti ed esortazioni alla pazienza, impedirà difetti, discorsi inutili tra gli infermi, e terrà presente che anche nell' infermeria il demonio lavora pel rilasciamento quando per gli infermi non si attende che alla cura del corpo, e nulla si fa pel bene spirituale.

Art. 2° L' infermiere avrà degli aiutanti pel servizio degli infermi, e vigilerà attentamente perchè siano ben serviti di giorno e di notte.

Art. 3° Sarà anche attento che infermi contagiosi siano tenuti in disparte e che (ci) siano i mezzi e si prendano le debite precauzioni per evitare i contagi.

Art. 4° Egli avrà cura degl' infermi anche nella convalescenza e fino alla completa guarigione.

Art. 5° Qualora qualche infermo aggravasse, l' infermiere avrà la massima cura e il grave obbligo di avvisarne i Superiori per l'amministrazione dei Santi sacramenti e della debita assistenza. Indi curerà che venga preparato con la massima decenza il posto del Santissimo Viatico, che l' infermo ne venga debitamente preparato con la S. Confessione, e procurerà che insieme al SS. Viatico gli sia amministrata la Estrema Unzione, la quale avrà cura che non sia mai rimandata agli estremi aneliti di vita, ma sia data a tempo opportuno in cui l' infermo possa anche guarire naturalmente, e ciò perchè non sia perduto questo grande affetto di cui è capace la Santa Estrema Unzione, cioè la guarigione nella divina onnivigenza, gioverebbe al bene dell' anima.